



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 7 URBANISTICA - EDILIZIA - AMBIENTE
SERVIZIO 7.3 - AMBIENTE

ORDINANZA N. 365 DEL 19/08/2026

Oggetto: PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO – PULIZIA E MANUTENZIONE DEI FOSSI, CANALI E CORSI D'ACQUA MINORI DA PARTE DEI PROPRIETARI FRONTISTI.

IL SINDACO

Premesso che:

- con nota acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 62677 del 28/07/2026, Città Metropolitana Roma Capitale – HUB II – Dipartimento XI “Geologico - Difesa del Suolo e Aree protette” – Servizio 2 “Opere Idrauliche - Opere di Bonifica – Rischi Idraulici” ha sottolineato la necessità di controllare e monitorare il territorio con riferimento particolare alle aree maggiormente esposte alle criticità idrauliche e, con particolare attenzione alle occupazioni insistenti entro la fascia di cui al vincolo previsto ex art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904, al fine di prevenire situazioni di rischio e garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza, chiedendo l'adozione di apposite Ordinanze Sindacali;
- la normativa vigente attribuisce precisi obblighi di manutenzione ai soggetti frontisti e ai proprietari dei terreni interessati, in particolare:
 - l'art. 12 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 prevede specifici obblighi di manutenzione e conservazione delle opere e dei corsi d'acqua;
 - l'art. 31 della L.R. Lazio n. 53/1998 dispone che i proprietari e possessori dei terreni prospicienti i corsi d'acqua provvedano alla manutenzione dei tratti di competenza;
 - gli articoli 913, 915, 916 e 917 del Codice Civile pongono in capo ai proprietari e gestori

dei fondi l'obbligo di garantire il corretto deflusso delle acque e di rimuovere gli ostacoli che possano compromettere la funzionalità idraulica;

- l'art. 10 del R.D. n. 523/1904 prevede il concorso dei frontisti alle spese di manutenzione nei casi previsti dalla normativa;

Considerato che:

- emerge con sempre maggiore frequenza la presenza di corsi d'acqua, fossi e canali interessati da accumuli di vegetazione infestante, rifiuti, materiali di risulta, manufatti abusivi e altri ostacoli che riducono sensibilmente la capacità di deflusso delle acque meteoriche, incrementando il rischio idraulico per la pubblica e privata incolumità;
- pervengono numerose segnalazioni relativamente alla presenza di vegetazione spontanea e non, presso numerosi terreni incolti, giardini ed orti di proprietà di privati, limitrofi a corsi d'acqua, canali di scolo, fossi, ecc... siti in varie zone della città, che per quantità e dimensioni oltrepassa il confine della proprietà aggettando anche sulla pubblica via;
- a seguito di vari sopralluoghi da parte del personale del Servizio 7.3 – Ambiente, per le motivazioni di cui al precedente punto, si riscontrano nel territorio urbano e periferico situazioni di degrado generalizzato e di potenziale pericolo per la sicura deambulazione pedonale e per la viabilità stradale, anche in seguito a totale o parziale impedimento di una corretta visibilità, soprattutto in presenza di curve o incroci;
- nel periodo estivo la vegetazione spontanea è altresì causa di rischio incendio;
- l'abbandono di rifiuti indiscriminato, sia in luogo pubblico che di accesso al pubblico passaggio, nonché presso luoghi e/o terreni incolti privati, compresa la fascia di rispetto dei corsi d'acqua genericamente intesi, è assolutamente vietato dalla vigente normativa in materia e genera danno sia all'ambiente naturale che alla salute e pubblica incolumità;

Ritenuto necessario

- per le motivazioni sopra esposte ed in adempimento alla tutela e salvaguardia della salute, l'igiene e l'incolumità pubblica oltreché dell'ambiente e del decoro urbano, dover procedere ad eliminare tali situazioni di incuria e degrado;

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 15 del vigente Regolamento di Polizia Municipale, approvato con D.C.C. n. 138/2023;
- l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.07.1934 n. 1265;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Legge Quadro in materia di incendi Boschivi n. 353/2000 del 21.11.2000;
- R.D. 25 luglio 1904 n. 523;
- L.R. Lazio n. 53/1998;

per tutto quanto sopra richiamato e specificato e che qui si intende integralmente riportato,

ORDINA

fino a successiva e diversa Ordinanza

- a tutti i proprietari dei terreni privati coltivati e non, giardini e/o orti siti in prossimità di fossi, cunette, corsi d'acqua, corpi idrici:
 1. la pulizia degli alvei e delle pertinenze idrauliche;
 2. la rimozione di rifiuti, materiali depositati, alberature cadute e qualsiasi altro ingombro che possa ostacolare il libero deflusso delle acque;
 3. il contenimento della vegetazione infestante;
 4. la manutenzione delle opere di attraversamento ricadenti nelle rispettive proprietà;
 5. la verifica periodica dello stato di efficienza idraulica dei tratti prospicienti i propri fondi.

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale di questo Ente e l'affissione dei relativi cartelli informativi in prossimità dei seguenti siti maggiormente esposti a criticità:
 - **Fosso Malpasso** (viale dei Platani - via del Casaletto Rosso; via delle Sterlie - via Monsignor Vito Mandolini);
 - **Fosso Scarpato** (via Tassarotti – strada delle Boccelle);
 - **Fosso dell'Oro** (viale Alessandro Pertini, angolo via Alcide De Gasperi; via Guastatori del Genio angolo via Mario Stella)
 - **Fosso Fiumaretta** (via Braccianese Claudia angolo via Felice Tazzini);
 - **Impluvio della strada della Ficoncella** (loc. Scarti di Sant'Antonio)
 - **Impluvio di via Paolo Sposito** (zona Industriale Poggio Elevato)
 - **Fosso di guardia di via Licino Refice** (loc. Borgata Aurelia)
 - **Fosso di guardia via Terme di Traiano** (via Terme di Traiano)
- i proprietari ed i possessori, a qualunque titolo di terreni e di giardini ricadenti nelle suddette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero, per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite;
- il personale di vigilanza del Comando di Polizia Locale, è incaricato circa l'osservanza e l'esecuzione del presente provvedimento e, al fine di prevenire situazioni di rischio e garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza, ad espletare controllo e monitoraggio del territorio, con particolare riferimento alle aree maggiormente esposte a criticità idrauliche sopra indicate;
- il personale del Servizio 7.2 Edilizia – Ufficio Ispettorato Edilizio, è incaricato di vigilare sulle occupazioni insistenti entro la fascia di rispetto di metri 10 dai corsi d'acqua, ove vige il divieto assoluto di edificazione previsto dall'art. 96, lett. f), del R.D. n. 523/1904, come costantemente confermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa e civile, fatte salve le opere espressamente autorizzate dall'Autorità Idraulica competente;
- la trasmissione del presente provvedimento, per quanto di competenza a:
 - Città Metropolitana Roma Capitale - HUB II – Dipartimento XI “Geologico - Difesa del Suolo e Aree protette” – Servizio 2 “Opere Idrauliche - Opere di Bonifica – Rischi Idraulici”
 - difesasuolo@pec.cittametropolitanaroma.it;
 - opereidrauliche@pec.cittametropolitanaroma.it;
 - Segreteria Generale del Comune di Civitavecchia – comune.civitavecchia@legalmail.it;
 - Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia – polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it;
 - Servizio 7.2 – Edilizia, Ufficio Ispettorato Edilizio del Comune di Civitavecchia – edilizia@comune.civitavecchia.rm.it;
 - Comando Stazione Carabinieri di Civitavecchia – trm22333@pec.carabinieri.it;
 - Comando Stazione Carabinieri forestali di Civitavecchia – frm43062@pec.carabinieri.it;
 - Commissariato di Polizia di Stato di Civitavecchia –

- dipps172.5300@pecps.poliziadistato.it;
- Capitaneria di Porto - cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it;
 - Direzione Provinciale ANAS - anas.lazio@postacert.stradeanas.it;
 - e per conoscenza a:
 - Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Roma - protocollo.prefrm@pec.interno.it;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma - com.roma@cert.vigilfuoco.it;
 - Comando Provinciale dei Carabinieri - trm34520@pec.carabinieri.it;
 - Gruppo dei Carabinieri Forestali - frm43057@pec.carabinieri.it.

RENDE NOTO

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza. In mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose.

Ogni altra violazione relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi ivi previsti, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Civitavecchia nel rispetto dell'art. 32 della L. 69/09, oltreché attraverso i giornali telematici locali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Sindaco
Piendibene Marco / InfoCamere S.C.p.A.
(Atto firmato digitalmente)